Codice A2001A
D.D. 11 luglio 2017, n. 311
L.R. 78/78. Monitoraggio sul funzionamento delle biblioteche del Piemonte. Procedura di acquisizione in economia del servizio di web hosting e assistenza ordinaria sull'applicazione Simonlib per l'anno 2017, con ricorso al M.E.P.A.. Determinazione a contrarre. Affidamento alla ditta Xsystems s.r.l.. Impegno di spesa di Euro 10.370,00 (o.f.i.). CUP J11H17000000002; CIG ZB11D0A71D. Cap. 141200/2017.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisizione in economia del servizio di *web hosting* e assistenza ordinaria sull'applicazione *simonlib* per l'anno 2017, fornito dalla ditta Xsystems s.r.l. di Cagliari, per una spesa complessiva di € 10.370,00 (o.f.i.); tramite l'effettuazione di un ordine diretto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
- di disporre che il servizio si intende affidato con la sottoscrizione dell'apposito ordine su MEPA mediante firma digitale da parte del Dirigente competente, ex art. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii, previa soddisfazione delle seguenti due condizioni:

1) integrazione della scheda di dettaglio sulla fornitura presente sul MEPA con le allegate clausole generali - relative alla proprietà dei diritti e al trattamento dei dati oltre che una più accurata descrizione del servizio, dei tempi e dei termini di fornitura – contenute nel documento: *Condizioni generali per l'affidamento del servizio di assistenza ordinaria e web hosting per l'applicazione simonlib per l'anno 2017* allegato "sub A" al presente atto, di cui costituisce parte sostanziale e integrante;
2) sottoscrizione, da parte della ditta Xsystems s.r.l., in sede di stipula del contratto, di espressa dichiarazione di accettazione del "*Patto di integrità degli appalti pubblici regionali*" allegato "sub B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- di impegnare la somma complessiva di € 10.370,00, di cui € 8.500,00 per la prestazione di cui all'oggetto e € 1.870,00 per l'IVA, a favore della ditta Xsystems s.r.l. di Cagliari (Cod. benef. 129711), disponendo che alla spesa di cui sopra si faccia fronte tramite le risorse presenti sul Cap. 141200.del bilancio per l'anno 2017 missione: 5; programma: 2;
- di stabilire che l'importo dell'IVA, pari ad Euro 1.870,00, è da versarsi direttamente all'Erario da parte della Regione Piemonte in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 17/ter del .D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", così come introdotto dall'art 1. comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Legge di stabilità 2015";
- di dare atto che la somma impegnata con la presente determinazione sarà liquidata interamente nel corso del 2017 e che al pagamento si provvederà, alle condizioni di cui agli art. 4, 5 e 6 dell'allegato "sub A" di cui sopra, entro trenta giorni a seguito di fatturazione elettronica posticipata dell'importo complessivo suddiviso in 4 ratei trimestrali di € 2.592,50 ciascuno, previo accertamento della regolarità contributiva in corso di validità ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (cd. "*Durc on-line*"). e attestazione aggiornata di regolare esecuzione della prestazione da parte del Dirigente competente;
- di dare atto che parte integrante dell'affidamento di cui sopra sono le clausole in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - in ottemperanza al quale i codici CIG e CUP da riportare sulla fatturazione sono i seguenti: CIG ZB11D0A71D; CUP J11H17000000002 – e che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23.6.2014, il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fattura elettronica è: YVDPFP;
- di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito:
Conto finanz.: U.1.03.02.99.999
Transazione Unione Eur.: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea)
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione)
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b e comma 2, e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.
Dati per amministrazione trasparente:
Oggetto: Procedura di acquisizione in economia del servizio di *web hosting* e assistenza ordinaria sull'applicazione *simonlib* per l'anno 2017;
Beneficiario: Xsystems s.r.l. (cod. benef. 129711)
Importo: € 10.370,00 (o.f.i.)
Dirigente responsabile: Eugenio Pintore
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 18.4.2016.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DEI BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI, EDITORIA E ISTITUTI CULTURALI
Dott. Eugenio Pintore

Allegato

CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA E *WEB HOSTING* PER L'APPLICAZIONE SIMONLIB PER L'ANNO 2017

DURATA DEL SERVIZIO: dal 1.1.2017 al 31.12.2017

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche dei servizi forniti

L'affidamento in oggetto consiste nella fornitura dei servizi di assistenza ordinaria e *web-hosting* per l'applicazione *simonlib* per il periodo di durata sopra indicato.

In particolare, i servizi comprendono:

1) assistenza ordinaria, che comprende:

- manutenzione correttiva per la risoluzione del malfunzionamento dell'applicativo;
- aggiornamenti dell'applicativo volti alla soluzione di malfunzionamenti, agli adeguamenti funzionali e normativi;
- supporto telefonico, via WTT (*Web Trouble Ticketing*) e via e-mail, volto alla risoluzione dei problemi di funzionamento dell'applicazione.

2) web-hosting, che comprende:

- hosting dell'applicazione *simonlib* presso server farm, all'indirizzo web regionepiemonte.simonlib.it;
- pubblicazione di un URL univoco specifico della Regione Piemonte raggiungibile sulla rete pubblica;
- registrazione dei DNS per consentire il raggiungimento dell'applicazione a partire dall'URL utilizzato;
- disponibilità del servizio garantito per 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- *backup* giornaliero della base dati e ripristino entro 24 ore in caso di problemi.

Art. 2 - Scadenza e modalità di erogazione dei servizi

I servizi di cui all'art. 1 dovranno essere garantiti fino al 31 dicembre 2017.

Il servizio di *web hosting* deve essere disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che potranno comportare la sospensione temporanea del servizio; in tal caso la Xsystems s.r.l. è tenuta ad avvisare la Regione Piemonte almeno 12 ore prima dell'intervento e conterrà i periodi di manutenzione nel minor tempo possibile.

Gli interventi di assistenza ordinaria dovranno essere garantiti durante il normale orario di lavoro della Xsystems s.r.l.. Le segnalazioni da parte della Regione Piemonte, potranno avvenire tramite e-mail o telefonicamente. La Xsystems s.r.l.è tenuta a contattare la Regione Piemonte entro 24 ore per la valutazione del problema e per valutare il relativo intervento.

Art. 3 - Affidamento, durata del servizio e invarianza del prezzo

L'affidamento del servizio avverrà mediante scrittura privata da sottoscrivere con firma digitale sulla piattaforma MEPA.
La sottoscrizione di cui sopra comporta l'accettazione integrale di quanto contenuto nel presente documento.
Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2017.
La Xsystems s.r.l. si impegna a mantenere il prezzo offerto per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Importo della fornitura e modalità di pagamento

L'importo complessivo per la fornitura dei servizi di assistenza ordinaria e *web-hosting* per l'applicazione *simonlib* è di Euro 8.500,00 per l'intera annualità, ed è da intendersi comprensivo di ogni onere accessorio, con la sola esclusione dell'IVA.

Alla liquidazione si provvederà entro trenta giorni a seguito di fatturazione elettronica posticipata dell'importo complessivo suddiviso in 4 ratei trimestrali di € 2.592,50 ciascuno, previo accertamento della regolarità contributiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente e attestazione aggiornata di regolare esecuzione della prestazione di cui al comma 2 del successivo art. 6.

Le fatture dovranno essere intestate a: Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Via Bertola 34, 10121 Torino – Partita Iva 02843860012.

il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fattura elettronica è: YVDPFP.

Le fatture di cui sopra dovranno contenere l'indicazione dei codici relativi al Codice Unico di Progetto (CUP) e al Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità

La Xsystems s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della suddetta Legge, la Xsystems s.r.l. dovrà comunicare gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato" nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La summenzionata comunicazione dovrà essere fatta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al servizio oggetto del presente affidamento è il seguente: ZB11D0A71D.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J11H17000000002.

Art. 6 – Modalità di verifica della prestazione

Nel corso dell'esecuzione verranno effettuate verifiche sull'andamento del servizio e potranno essere concordate soluzioni o formulate osservazioni da seguire in sede di lavorazione.

La regolare esecuzione della prestazione sarà attestata dal Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali, sulla base della corrispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche di cui all'art. 1 e ai termini e alle modalità di cui all'art. 2 del presente affidamento.

Art. 7 – Penalità e risoluzione del contratto

Qualora la Xsystems s.r.l. esegua la prestazione in modo non conforme a quanto qui stabilito, il Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali applicherà una penale a carico del contraente che sarà commisurata alla gravità delle inadempienze e il cui importo massimo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'affidamento.

In caso di difformità nell'esecuzione della prestazione, il Dirigente del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali inviterà per iscritto il contraente a conformarsi a quanto previsto dal contratto entro il termine indicato, decorso il quale provvederà a comminare la penale preventivamente comunicata. In caso di gravi difformità, intimerà al contraente di conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un

congruo termine per l'adempimento, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 – Proprietà e uso dei dati

La banca dati è di proprietà della Regione Piemonte che ha facoltà di usarla per le finalità istituzionali dell'Ente in ogni forma che sarà ritenuta utile, anche dopo la scadenza del presente contratto.

Art. 9 - Assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche ed assistenziali ed altri obblighi del contraente

La Xsystems s.r.l. è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistiche in vigore.

La Xsystems s.r.l. è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Xsystems s.r.l. è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile esterno

La Xsystems s.r.l. in quanto responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- predisporre e trasmettere alla Regione Piemonte una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), i dati forniti dalla Xsystems s.r.l. verranno trattati

dalla Regione Piemonte per le finalità connesse al conferimento dell'incarico e che non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

In ogni momento, la Xsystems s.r.l. potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Art. 12 – Norme richiamate e Foro competente

Per quanto non previsto dal presente affidamento si fa riferimento alle disposizioni in materia del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Torino.

Art. 13 – Clausola di salvaguardia

Il mancato rispetto del Protocollo di legalità di cui all'allegato B dà luogo alla risoluzione del contratto.

REGIONE PIEMONTE

Allegato B

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2
Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3
Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
   a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
   b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
   c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
   d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) forniture di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4
Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:

a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.